

Il Tirocinio Formativo e di Orientamento

(art. 18 L. 24 giugno '97 n. 196; D.M. n. 142/1998)

Regolamento approvato dalla Commissione Provinciale Tripartita del 24/01/2011.

La Provincia della Spezia, è lieta di informare che il Centro per l'Impiego mette a disposizione delle aziende un ulteriore strumento per l'acquisizione di professionalità specifiche: il tirocinio.

Cos'è il tirocinio?

E' un'esperienza formativa e/o di orientamento al lavoro realizzata presso un'azienda, concordata tra l'azienda stessa (Soggetto ospitante), il tirocinante ed la Provincia - Centro per l'Impiego (Soggetto promotore), che consente:

- all'azienda, di formare direttamente i profili professionali di cui necessita, di far conoscere a persone motivate la cultura, la struttura ed il funzionamento dell'azienda al fine di facilitare l'inserimento di nuove leve: l'azienda potrà utilizzare il tirocinio per verificare le capacità di possibili nuovi collaboratori senza l'impegno formale ad assumere.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, non comporta obblighi di assunzione, sia l'azienda che il tirocinante possono motivatamente interrompere, in forma scritta, il percorso in qualsiasi momento, l'azienda può quindi anche provare il tirocinante, a condizione però che sia salvaguardato dal primo all'ultimo giorno, il carattere di servizio formativo previsto dal progetto formativo concordato con il tirocinante ed il soggetto promotore. Il tirocinio, inoltre, non conferisce diritti all'acquisizione di un corrispettivo, sarà il Soggetto ospitante a valutare l'opportunità di corrispondere un eventuale "rimborso spese", restando a carico dell'azienda soltanto l'obbligo della copertura INAIL e l'assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi);
- al tirocinante, di effettuare scelte professionali in base ad una conoscenza diretta del mondo del lavoro, arricchendo il proprio curriculum vitae ed aumentando la propria occupabilità grazie alle competenze acquisite in azienda. Al termine del percorso infatti l'azienda rilascerà al tirocinante un atto certificativo ("*Scheda di valutazione finale del tirocinante*"), contenente le attività formative svolte e le competenze acquisite.

Quali sono i soggetti coinvolti?

Nell'attivazione di un tirocinio sono tre i soggetti coinvolti:

1. La Provincia della Spezia - Centro per l'Impiego;
2. Azienda, con sede legale e/o operativa in Provincia della Spezia, che non abbia proceduto nei 12 mesi antecedenti la richiesta di attivazione del tirocinio, a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l'ipotesi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e che non abbia aperto procedure di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga) per i propri dipendenti aventi qualifiche identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti. L'azienda ospitante inoltre deve garantire presso la propria sede la presenza di un "Tutore aziendale". In via sperimentale e sino al 31/12/2011, rientrano nel concetto di azienda sopra indicato gli studi professionali, sia singoli che associati e sempre a condizione che il professionista titolare dello studio professionale svolga le funzioni di tutore aziendale. La Provincia non autorizza tirocini presso studi professionali che si inseriscano nel periodo di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini della abilitazione all'esercizio della professione.

3. Tirocinante: persona disoccupata o inoccupata che abbia comunque già assolto (o sia stata prosciolta) l'obbligo scolastico oppure persona occupata ma ad orario ridotto, tale da consentire lo svolgimento contemporaneo del tirocinio ed il completamento del progetto formativo concordato.

Per i soggetti minorenni occorre la firma di chi esercita la patria potestà.

I tirocini sono possibili anche per extracomunitari, se in regola con il permesso di soggiorno.

Come si attiva un tirocinio?

Le aziende interessate possono rivolgersi al Centro per l'Impiego comunicando il proprio interesse al referente per i tirocini del Servizio Imprese.

Per attivare un tirocinio l'azienda deve elaborare il "Progetto formativo" ed una apposita "Convenzione di Tirocinio" che può riferirsi ad un tirocinante già segnalato dall'azienda stessa oppure individuato avvalendosi del servizio di incrocio domanda/offerta del Centro per l'Impiego (in questo caso occorre compilare la "Scheda azienda per la ricerca di personale" reperibile anch'essa nel sito web sotto indicato. Nel progetto sono indicati tempi, modalità di svolgimento ed obiettivi del tirocinio. La modulistica è reperibile presso il Centro per l'Impiego o scaricabile dal sito Internet: www.lavoro.laspezia.it/aziende.

La Convenzione, debitamente compilata, viene sottoscritta dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore e dal tirocinante.

L'azienda dovrà inoltre provvedere alle comunicazioni obbligatorie per via telematica almeno il giorno antecedente l'inizio del tirocinio.

L'operatore del Centro per l'Impiego collaborerà con azienda e tirocinante alla progettazione dell'esperienza, ne garantirà il monitoraggio per tutto lo svolgimento ed offrirà inoltre consulenza circa gli adempimenti obbligatori.

Il Servizio è gratuito.

L'azienda dovrà concordare la data di inizio e di fine del tirocinio con il Referente tirocini del Centro per l'Impiego oltre che, naturalmente, con il tirocinante. A tal fine si invita il Tutor aziendale a presentarsi al Centro per l'Impiego per la consegna della Convenzione firmata, in triplice copia, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data presunta di inizio tirocinio al fine di garantire l'espletamento delle pratiche necessarie. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente alla data di approvazione del tirocinio con determinazione provinciale.

Qual'è la durata massima di un tirocinio?

La durata del tirocinio è commisurata alle conoscenze e abilità che il tirocinante dovrà fare proprie e a quelle che già possiede, quindi saranno determinanti oltre al titolo di studio posseduto, l'entità del progetto formativo concordato.

In ogni caso, la durata massima del tirocinio non potrà essere superiore a:

- a) **1 mese**, per studenti frequentanti la scuola secondaria e allievi degli Istituti professionali di Stato;
- b) **3 mesi**, per lavoratori disoccupati o inoccupati il cui progetto formativo è facilmente apprendibile;
- c) **4 mesi**, per lavoratori disoccupati o inoccupati il cui progetto formativo è di livello medio;
- d) **6 mesi**, per lavoratori disoccupati o inoccupati il cui progetto formativo è di livello alto (per esempio laureati impiegati in quanto tali);
- e) **12 mesi**, per soggetti svantaggiati (L. n.381/91 e art.1 L. n.193/00, quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione);
- f) **24 mesi**, per soggetti portatori di handicap (L. n. 104/92).

La proroga è ammessa nei limiti massimi di durata sopra specificati.

In ogni caso le aziende, raggiunto il numero massimo di tirocini ammissibili, come sopra specificato, non possono richiederne altri se non sono trascorsi almeno 12 mesi dal termine del

primo tirocinio avviato, salvo i casi di interruzione del percorso da parte del tirocinante nel periodo coincidente con la prima metà della sua durata o di assunzione del tirocinante o di comunicazione scritta da parte dell'azienda relativa al suo impegno di trovare una collocazione al tirocinante.

Qual'è il numero massimo di tirocinanti ammissibili?

- per aziende senza dipendenti assunti a tempo indeterminato: un tirocinante, a condizione che l'attività aziendale sia iniziata da non più di 12 mesi, il titolare dell'azienda lavori in essa e svolga egli stesso le funzioni di tutor;
- per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, da uno a cinque: un tirocinante;
- per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, da 6 a 19: due tirocinanti;
- per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, superiore a 19: nella misura massima del 10% dei dipendenti.

Ai fini del computo dei dipendenti, come sopra specificato, vengono considerati anche gli apprendisti già presenti nell'organico aziendale, purchè abbiano superato la metà della durata del proprio contratto in essere, la cui durata è determinata dalle normative contrattuali e vigenti.

Le aziende non possono ospitare in tirocinio persone con le quali siano già intercorsi, a qualunque titolo, rapporti di lavoro per qualifiche già ricoperte. Le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono comunque usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio dei tirocini e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi. In tali casi il numero dei lavoratori a tempo determinato viene computato ai fini del calcolo delle soglie sopra indicate.

Le medesime aziende stagionali non potranno stipulare convenzioni di tirocinio per 24 mesi dall'attivazione dell'ultimo tirocinio approvato.

Si invitano le aziende stagionali a considerare l'opportunità di contribuire alle spese sostenute dal tirocinante attraverso l'erogazione gratuita di servizi (es. mensa, trasporti) o atti di liberalità di natura economica (es. borsa di studio).

Le imprese in cui sono occupati in via continuativa soci e/o collaboratori familiari, possono utilizzare un tirocinante a condizione che in allegato alla convenzione di tirocinio sia esplicitato, in una dichiarazione specifica prodotta dal datore di lavoro, che trattasi di impresa priva di lavoratori dipendenti, costituita da soci lavoratori e/o collaboratori familiari.

E' possibile attivare tirocini presso Enti pubblici?

E' possibile attivare un tirocinio presso un Ente pubblico, senza che sia previsto alcun onere a carico del Centro per l'Impiego in termini di coperture Inail e assicurative. La durata massima del tirocinio è di tre mesi non rinnovabili. La stessa persona può partecipare ad un solo tirocinio presso il medesimo Ente e deve essere informata dall'Ente sulle possibilità o meno di una successiva assunzione.

Raggiunto il numero massimo di tirocini ammissibili per legge (L.196/'97; D.M. 142/'98), senza che ad alcuno di questi sia seguito un contratto di lavoro, l'Ente deve attendere 12 mesi dalla conclusione del primo tirocinio attivato, prima di poterne attivare un altro.

E' possibile attivare tirocini presso parenti?

E' possibile attivare un tirocinio presso un proprio parente, tuttavia non sarà previsto alcun onere a carico del Centro per l'Impiego in termini di coperture Inail e assicurative e compenso al

tirocinante nei casi in cui il titolare della ditta ospitante abbia un grado di parentela di primo o di secondo grado con il tirocinante.

Il Codice civile (articoli 74, 75 e seguenti) definisce parenti di primo grado:

- figli e genitori tra loro;

definisce parenti di secondo grado:

- fratelli e sorelle tra loro;
- nipoti e nonni tra loro.

Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi al:

Centro per l'Impiego della Spezia - Servizio Imprese

Via XXIV Maggio, 22 -19100 La Spezia

dott.ssa Sonia Cocchi

tel. 0187/779354

fax: 0187/779343

e-mail: provsp.cocchi@provincia.sp.it